

R.G. n. 4-1/2026 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 4-1/2026 ruolo procedimento unitario proposta da **PANAITE MIHAIELA**, nata [REDACTED] e residente in [REDACTED] (PG), Via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, e dall'Avv. Silvia Ceppi (C.F. [REDACTED]) e dall'Avv. Ermes Farinazzo (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9, giusta delega già in atti con l'assistenza dei nominati gestori Avv. Valeria Tocchio ed Avv. Letizia Mesca;

**RICORRENTE**

**AVENTE AD OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 22.01.2026, la ricorrente sopra nominata deduceva:

- di aver proposto, presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia, richiesta per la nomina di un professionista che svolgesse la funzione di Organismo di Composizione della Crisi e che le era stata comunicata la nomina dell'Avv. Valeria Tocchio e dell'Avv. Letizia Mesca quali gestori della procedura, le quali avevano completato le proprie verifiche patrimoniali e documentali;

- di avere, pertanto, predisposto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ricorrendo i presupposti di cui all'art 67 e ss. CCI, in quanto l'istante:

a) si trovava in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge, ossia "in uno stato di crisi o di insolvenza" intesa quest'ultima come lo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (art. 2 lett. b);

b) non era sottoponibile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



c) non era già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d) non aveva determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

e) era da considerare consumatrice, non avendo mai avuto la Partita IVA o svolto attività di tipo imprenditoriale ed essendo i debiti contratti per finalità estranee alla sfera lavorativa.

La medesima ricorrente ha altresì premesso come la sua esposizione debitoria riguardasse esclusivamente le obbligazioni contratte in seguito alla concessione del mutuo ipotecario del 28 maggio 2009, stipulato con la allora Banca Popolare di Ancona (ora Grogu Spv S.r.l.), con un residuo rimasto insoddisfatto di euro 146.030,74.

Evidenziava, in particolare, come in data 28 maggio 2009, avesse acquistato, unitamente al proprio precedente marito [REDACTED], l'immobile oggi oggetto di esecuzione immobiliare, accendendo un mutuo ipotecario cointestato (All. 4).

Dall'anno 2013 le rate del mutuo non venivano più corrisposte regolarmente e la Grogu Spv S.r.l., in data 20 luglio 2022, notificava atto di precetto per il pagamento della suddetta somma (All. 5).

In data 27 settembre 2022, la Grogu Spv S.r.l. pignorava l'immobile di cui sopra, attualmente di proprietà della Sig.ra Panaite e dell'attuale marito, Sig. [REDACTED] (il quale, nel 2019, acquistava la quota di proprietà del Sig. [REDACTED] – All. 6), sito in [REDACTED] aciglio individuato al NCEU di detto Comune, al foglio [REDACTED] (All. 7).

Evidenziava come fosse pendente esecuzione immobiliare numero 125/2022, innanzi al Tribunale di Spoleto, con vendita fissata per il giorno 29 gennaio 2026 (All. 8).

I [REDACTED] non aveva, tuttavia, alcun debito nei confronti della Grogu spv S.r.l. che vantava il proprio credito unicamente nei confronti della Sig. ra Panaite e del Sig. [REDACTED] come si evinceva dal precetto notificato agli stessi (All. 5).

Nel ricostruire le origini del proprio sovraindebitamento, la ricorrente deduceva di avere contratto matrimonio, in data 26 settembre 1998, con [REDACTED] e che dallo stesso nascevano due figlie [REDACTED] il 19 [REDACTED] e F. [REDACTED]. Nel 2009, i coniugi decidevano di acquistare l'abitazione, oggi pignorata, accedendo un mutuo con la Banca Popolare di Ancona (All. 5).

All'epoca, la ricorrente lavorava con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese, come si evinceva dall'estratto del percorso lavorativo della stessa, mentre il marito svolgeva un'attività imprenditoriale. I due non avevano alcuna difficoltà a pagare il mutuo, tanto che lo stesso era stato corrisposto regolarmente sino all'anno 2013.

Nel 2013, tuttavia, il rapporto coniugale entrava in crisi, con episodi di violenza del Sig. [REDACTED] nei confronti della Sig.ra Panaite, che davano luogo anche a procedimenti penali, come si poteva evincere dalla sentenza del Tribunale di Spoleto del 28 marzo 2018 (All. 11).

In concomitanza con l'inizio della crisi coniugale, nel 2013, la ricorrente cominciava ad avere difficoltà economiche, in quanto la società in cui lavorava falliva e la stessa si trovava senza lavoro, come si poteva evincere dall'estratto del percorso lavorativo della stessa (All. 12).



Quindi, la ricorrente concordava con il marito [REDACTED], che il mutuo sarebbe stato pagato interamente dallo stesso e che la stessa, con la propria indennità di disoccupazione, avrebbe provveduto a pagare le utenze della casa. Da quel momento e cioè dal 2013 la Sig.ra Panaite non versava più nulla sul conto corrente cointestato ma provvedeva, direttamente, al pagamento delle utenze di casa, così come concordato, convinta che il [REDACTED] provvedesse a pagare il mutuo. Tuttavia, dopo qualche anno, la Sig. ra Panaite veniva a conoscenza del fatto che il marito, probabilmente sin dal 2013, non aveva più corrisposto alcunché. In particolare, riceveva una lettera della Banca, nella quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 23.000,00 per rate di mutuo non pagate.

A quel punto, la ricorrente, seppure con difficoltà, decideva di riprendere il pagamento delle rate di mutuo e si accordava con [REDACTED] per il pagamento separato delle rispettive quote di mutuo. Tuttavia, dopo poco tempo, la stessa veniva contattata dal direttore della Banca, il quale le comunicava che il di lei marito non stava corrispondendo la metà delle rate di mutuo. A quel punto, considerando che la Panaite non era in grado di corrispondere l'intera rata di mutuo, interrompeva i pagamenti. Nel frattempo, il [REDACTED] aveva lasciato l'abitazione.

Dall'anno 2014, la ricorrente dichiara di essersi trovata a mantenere interamente le figlie, che a quell'epoca erano minorenni, in quanto l'ex marito non vi provvedeva, con un reddito che, nel frattempo, si era ridotto notevolmente, in quanto la stessa non aveva più un contratto a tempo indeterminato ma esclusivamente contratti a tempo determinato (salvo gli anni dal 2015 al 2019 in cui ha avuto un contratto a tempo indeterminato), come si evince dall'estratto del percorso lavorativo (All. 13).

Nell'anno 2017, la donna iniziava una relazione con [REDACTED] il quale si trasferiva nell'abitazione in [REDACTED] aiutandola economicamente anche al mantenimento delle figlie. Nel 2019, il [REDACTED] acquistava da [REDACTED] il 50% dell'abitazione, come sopra detto (All. 6) e, in data 9 settembre 2023, la coppia contraeva matrimonio (All. 14). La debitrice anche con l'aiuto de [REDACTED] in questi anni, dichiarava di essere riuscita a far fronte alle spese necessarie per il proprio sostentamento e per mantenere le proprie figlie - atteso il totale disinteresse da parte del padre- ma non era riuscita a pagare l'ingente somma dovuta alla banca. Invero, anche il [REDACTED] per un pregresso problema finanziario, non era riuscito a contrarre un mutuo per aiutare la Panaite ad estinguere la situazione debitoria.

Dal 2025, la debitrice svolgeva attività di collaboratrice domestica, con un reddito di circa 1.400,00 euro (All. 15), vivendo nell'abitazione familiare insieme al marito ed alla figlia, [REDACTED] economicamente autosufficiente (All. 16).

L'altra figlia [REDACTED] pur risultando residente con la famiglia, viveva in realtà ad [REDACTED] presso la locale [REDACTED]

La proposta che la ricorrente intendeva formulare ai creditori risultava la seguente:

1) Pagamento integrale dei crediti in prededuzione: - Compensi O.C.C. Spoleto (All. 31) euro 4.736,22; - Compensi C.T.U. proc. esecutiva n. 125/2022 (All. 32) 1.015,04 - Compensi Professionista delegale proc. esecutiva 125/2022 (All. 33) 3.203,20 - Compensi IVG proc. esecutiva 125/2022 (All. 34) 2.171,44 Totale euro 11.234,89;



2) Pagamento creditore ipotecario nella misura del valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII euro 91.008,00;

3) Pagamento creditore ipotecario, Grogu Spv S.r.l. nella parte degradata a chirografo per incapacienza, nella misura del 30%, pari ad euro 16.506,82.

Per un totale generale di euro 118.749,71.

Il piano proposto prevedeva, inoltre, che:

a) la debitrice, a mezzo del proprio marito, il quale sarebbe intervenuto, quale finanziatore esterno, si impegnava a corrispondere, al momento dell'omologazione del piano, la somma di euro 20.000,00, impiegata, quanto ad euro 6.389,68, per il pagamento delle spese della procedura esecutiva pendente. La restante somma di euro 13.610,32 da corrispondere alla Grogu Spv Srl, quale acconto sulla somma dovuta in via ipotecaria, cosicchè la somma da soddisfare in via ipotecaria sarebbe residua per l'importo di euro 77.397,68. Così facendo, la Grogu Spv S.r.l., sin dall'approvazione del piano, avrebbe percepito delle somme, così da non doversi applicare il periodo di moratoria previsto dall'art. 67 CCII;

b) le restanti somme si sarebbero dovute soddisfare, con il pagamento mensile di 1.000,00 euro, secondo le seguenti modalità:

Crediti in prededuzione Importo complessivo: € 4.736,22 Decorrenza: mese 1 Durata: mesi 1-5

Totale prededuzione soddisfatto: € 4.736,22;

Creditore Ipotecario: 77.397,68 (91.008 -13.610,32 corrisposti al momento dell'omologa) Credito complessivo: € 77.397,68 Decorrenza: dal mese 5 (eccedenza); Durata: mesi 5-83

Creditori Chirografari (Grogu Spv S.r.l. nella parte in chirografo) Credito complessivo: € 16.506,82 Decorrenza: dal mese 83 (eccedenza) Durata: mesi 83-99;

#### RIEPILOGO FINALE

Prededuzione, euro 4.736,22

Ipotecario euro 77.397,68

Chirografari euro 16.506,82

Totale debiti 98.640,72

Durata complessiva 99 mesi (8 anni e 3 mesi)

Rata mensile € 1.000,00 fissi.

Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente ha concluso affinché il Tribunale di Spoleto omologasse il piano di ristrutturazione proposto.

Il gestore nominato, come detto, ha depositato la propria relazione particolareggiata, con la quale ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019, la meritevolezza del richiedente e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.

Con decreto del 23.01.2026, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano; dato mandato al gestore di provvedere alla comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, C.C.I.I.; disposto il divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente; disposto, in



particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dei gestori e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il medesimo gestore, sentito il debitore, riferissero al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 16.02.2026, i gestori trasmettevano quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori, dichiarando come non vi fosse necessità di apportare modifiche al piano ed, ancora, come fossero pervenute osservazioni da parte del creditore GROGU SPV S.R.L.

Veniva richiesta con decreto del 23.02.2026, una specifica integrazione alla parte ricorrente che provvedeva al relativo deposito nell'assegnato termine, in data 12.03.2026.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.

2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come il ricorso proposto meriti accoglimento alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

2.1. Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

La ricorrente può essere definita consumatrice, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Tenuto conto della modifica apportata a detta disposizione dal d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) - applicabile *ratione temporis* anche al presente procedimento, si riscontra, in particolare, come la stessa ricorrente abbia fatto accesso al presente strumento di regolazione della crisi per debiti contratti proprio nella qualità di consumatore, essendo incontestabile come le obbligazioni contratte e rimaste inadempite siano sorte per scopi estranei alla attività professionale della donna.

Come, infatti, ampiamente ricostruito in premessa, emerge come l'esposizione debitoria della donna, nei confronti di un unico creditore, tragga origine dalla contrazione del mutuo ipotecario stipulato nell'anno 2008 per l'acquisto dell'immobile destinato alla propria abitazione e nel quale ancora la donna risiede unitamente all'attuale marito, cointestatario del relativo mutuo.

Così ricostruita la genesi dell'indebitamento, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurre la ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dalla stessa contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale e familiare, riservandosi in separato punto la diversa analisi – avuto riguardo alla genesi dei debiti – relativa alla sussistenza o meno del requisito della meritevolezza in capo alla stessa.



2.2. Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nello specifico, come messo in luce nella relazione particolareggiata, emerge chiaramente come – sulla base del raffronto tra attivo e passivo – la ricorrente non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di pagamento contratte.

In relazione al passivo, si evince dall'esame del ricorso, della relazione particolareggiata, dall'elenco dei creditori e dai documenti allegati, come lo stesso ammonti, complessivamente, ad euro € 146.030,74, salvo poi dover considerare la integrazione/precisazione contenuta nella relazione depositata in data 16.02.2026 dal gestore, in seguito alle precisazioni ulteriori pervenute da parte dei creditori ed in considerazione dell'ulteriore memoria integrativa della debitrice del 12.03.2026.

Si legge, al riguardo nel ricorso e nella relazione particolareggiata, ai quali è allegato completo supporto documentale, come dall'anno 2014, la ricorrente si è trovata a mantenere interamente le figlie, che a quell'epoca erano minorenni, in quanto l'ex marito non vi provvedeva, in concomitanza con la contrazione dei propri redditi, per effetto della cessazione dei contratti a tempo indeterminato precedentemente stipulati (salvo per gli anni dal 2015 al 2019 in cui ha avuto un contratto a tempo indeterminato), come si evince dall'estratto del percorso lavorativo allegato (doc. 13).

Al momento della contrazione delle obbligazioni rimaste inadempite, la donna, come detto, poteva contare sul proprio reddito fisso e su quello del marito, non essendo, pertanto, in colpa al momento della stipula del mutuo rimasto poi inadempito.

Evidenzia la stessa, per illustrare le ragioni che hanno condotto al sovraindebitamento, di avere concordato con l'ex coniuge, al momento della separazione, che il mutuo sarebbe stato pagato interamente dallo stesso e che la stessa, con la propria indennità di disoccupazione, avrebbe provveduto a pagare le utenze della casa. Da quel momento e cioè dal 2013 la Sig.ra Panaite non ha versato più nulla sul conto corrente cointestato ma provvedeva, direttamente, al pagamento delle utenze di casa, così come concordato, convinta che il [REDACTED] provvedesse a pagare il mutuo. Tuttavia, dopo qualche anno, la debitrice veniva a conoscenza del fatto che il marito, probabilmente sin dal 2013, non aveva più corrisposto alcunché. In particolare, riceveva una lettera della Banca, nella quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 23.000,00 per rate di mutuo non pagate. A quel punto, la ricorrente, seppure con difficoltà, decideva di riprendere il pagamento delle rate di mutuo e si accordava con il [REDACTED] per il pagamento separato delle rispettive quote di mutuo, ma tanto non è risultato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria.

La donna, in assenza di lavori stabili, ha continuato a mantenere le proprie figlie e solo dal 2025 risulta svolgere attività di collaboratrice domestica, con un reddito di circa 1.400,00 euro (All. 15), vivendo nell'abitazione familiare insieme al marito attuale ed alla figlia [REDACTED] economicamente autosufficiente (All. 16).



Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni indicano importi annuali ben al di sotto dei 10.000 euro, come ad esempio l'esame del Cud 2024 che reca il riferimento a redditi per euro 4.945 ed una indennità di disoccupazione pari ad euro 5.288.

La donna, come detto, convive attualmente con l'attuale marito [REDACTED], il quale svolge l'attività di autista per la società [REDACTED] e risulta percettore di uno stipendio di euro 2.700,00 mensili.

Lo stesso risulterebbe gravato dal versamento della somma di euro 750,00 mensili per il mantenimento delle figlie avute dal precedente matrimonio, il tutto come si desume dalla lettura della relazione sulla situazione patrimoniale della debitrice, allegata al doc. 2 al ricorso.

Le figlie della donna, avute dal precedente matrimonio, benché risultanti con essa conviventi, risultano economicamente autosufficienti, come evidenziato dalla ricorrente e documentato agli atti (allegato 26).

Le spese mensili che la donna ed il di lei marito dichiarano di sostenere, documentate all'allegato 30, sono pari ad euro 1.850,00- 2.000 mensili.

Ed al riguardo, si evidenzia nella relazione particolareggiata come anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare appaiano congrue e rispondenti alla media dei nuclei familiari con due componenti residenti in Umbria (cfr. pagine 5 e 6), sottolineandosi l'assenza di sovrastime delle stesse, anche considerando come dai dati ISTAT emerge propriamente come la spesa media per un nucleo di due persone si aggiri tra i 2.000 ed i 2.100 euro.

Si evidenzia, allora, nella relazione dei gestori, come il bilancio familiare ordinario, avuto riguardo alla situazione di entrambi i suoi effettivi componenti consenta la copertura del fabbisogno, ma non consente di sostenere anche l'ulteriore onere derivante dal debito ipotecario e dalle spese di procedura.

**2.3.** Relativamente al requisito della meritevolezza in capo al debitore, si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 69 CCII ed ai fini di ammissibilità della domanda, occorre escludere che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Senonché l'art. 12 bis della l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. *‘triplice test di meritevolezza’*, che ostava all'ammissione quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quindi applicabile.



Già con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba **valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.**

**In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.**

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come *"In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis"*.

Di recente, la stessa Suprema Corte ha osservato come l'art. 7 comma 2, lett. d) *ter*, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) *"oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia 'determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode': tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati"* - cfr. Cass. N. 22890 del 2023

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato, dunque, che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Nella relazione illustrativa al CCII si legge: **"si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle**



proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

*In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)”).*

La condotta colposa considerata dal Codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione deve essere, quindi, **necessariamente contraddistinta da connotati di gravità.**

Il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto “shock esogeno”; vedi sul punto Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n.27843, la quale ha statuito che “*in tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili*”).

Si è ancora osservato come “*..Diversamente dall'art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento*” (cfr. Corte di Appello di Bologna del 9.02.2024).

La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito



di una valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i “requisiti negativi”, secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente “soggettivo”.

**In sintesi: non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all’origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.**

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di “colpa grave” nella legge 3.2012, il criterio della “ragionevole prospettiva di adempimento”, prima presente espressamente nell’ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

**Dall’analisi dell’attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all’assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell’ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.**

Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all’atto dell’assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l’entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

**La colpa deve però atteggiarsi a grave e la gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell’imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell’imprudenza) dall’entità complessiva delle obbligazioni contratte.**

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CC.II., in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un’attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell’assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l’accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell’O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l’istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l’omologazione del piano proposto.



**L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.**

**Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati (cfr. Corte di Appello di Firenze, est. Nannipieri, dell'8.11.2023, proc. N. 2351/2023, interamente richiamata e condivisa)**

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave.

Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, emerge come non sussistano elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento dell'odierna ricorrente sia stata determinata con colpa grave.

Nel ricostruire le origini del proprio sovraindebitamento, la ricorrente deduce di avere contratto matrimonio, in data 26 settembre 1998, con [REDACTED] e che dallo stesso nascevano due figlie [REDACTED]

[REDACTED] Nel 2009, i coniugi decidevano di acquistare l'abitazione, oggi pignorata, accedendo un mutuo con la Banca Popolare di Ancona (All. 5).

All'epoca, la ricorrente lavorava con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese, come si evinceva dall'estratto del percorso lavorativo della stessa, mentre il marito svolgeva un'attività imprenditoriale. I due non hanno avuto alcuna difficoltà a pagare il mutuo, tanto che lo stesso risulta pagato regolarmente sino all'anno 2013.

L'inadempimento che ha poi comportato il sovraindebitamento è sorto in concomitanza della crisi coniugale che ha riguardato la Panaite ed il [REDACTED] nell'anno 2013.

Dal 2014, abbandonata dall'ex marito, la ricorrente si è trovata a mantenere interamente le figlie, che a quell'epoca erano minorenni, in concomitanza con la contrazione dei propri redditi, per effetto della cessazione dei contratti a tempo indeterminato precedentemente stipulati (salvo per gli anni dal 2015 al 2019 in cui ha avuto un contratto a tempo indeterminato), come si evince dall'estratto del percorso lavorativo allegato (doc. 13 allegato al ricorso).

Al momento della contrazione delle obbligazioni rimaste inadempite, la donna, come detto, poteva contare sul proprio reddito fisso e su quello del marito, non essendo, pertanto, in colpa al momento della stipula del mutuo rimasto poi inadempito.

Evidenza, la stessa, del tutto verosimilmente, per illustrare le ragioni che hanno condotto al sovraindebitamento di avere concordato con l'ex coniuge, al momento della separazione, che il mutuo sarebbe stato pagato interamente dallo stesso e che la stessa, con la propria indennità di disoccupazione, avrebbe provveduto a pagare le utenze della casa. Da quel momento e cioè dal 2013 la Sig.ra Panaite non ha versato più nulla sul conto corrente cointestato ma provvedeva, direttamente, al pagamento delle utenze di casa, così come concordato, convinta che il [REDACTED] provvedesse a pagare il mutuo. Tuttavia, dopo qualche anno, la Sig. ra Panaite veniva a conoscenza del fatto che il marito, probabilmente sin dal 2013, non aveva più corrisposto



alcunché. In particolare, riceveva una lettera della Banca, nella quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 23.000,00 per rate di mutuo non pagate.

A quel punto, la ricorrente, seppure con difficoltà, decideva di riprendere il pagamento delle rate di mutuo e si accordava con [REDACTED] per il pagamento separato delle rispettive quote di mutuo, ma tanto non è risultato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria.

È dunque comprovata l'effettiva contrazione reddituale rispetto al momento dell'insorgere dell'obbligazione rimasta inadempita (doc. 12, percorso lavorativo, il quale evidenzia la cessazione del rapporto dipendente nel 2013) oltre che lo stato effettivo di separazione della donna dall'ex marito, intervenuta nel 2018 (doc. 11)

Quest'ultimo avrebbe dovuto farsi carico del 50% del mutuo, secondo l'accordo di separazione confluito nella sentenza del Tribunale allegata al doc. 11 e, dunque, è comprovato come, di fatto, l'inadempimento non sia imputabile, quantomeno pro quota, alla istante.

Solo dal 2025, la ricorrente risulta svolgere attività di collaboratrice domestica, con un reddito di circa 1.400,00 euro (All. 15), vivendo nell'abitazione familiare insieme al marito attuale ed alla figlia, [REDACTED] economicamente autosufficiente (All. 16).

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni indicano importi annuali ben al di sotto dei 10.000 euro, come ad esempio l'esame del Cud 2024 che reca il riferimento a redditi per euro 4.945 ed una indennità di disoccupazione pari ad euro 5.288.

La donna, come detto, convive con l'attuale marito, [REDACTED], il quale svolge l'attività di autista per la società [REDACTED] e risulta percettore di uno stipendio di circa euro 2.700,00 mensili.

Lo stesso risulta gravato dal versamento della somma di euro 750,00 mensili per il mantenimento delle figlie avute dal precedente matrimonio, il tutto come si desume dalla lettura della relazione sulla situazione patrimoniale della debitrice, allegata al doc. 2 al ricorso.

Le spese mensili che la donna ed il di lei marito dichiarano di sostenere, documentate all'allegato 30, sono pari ad euro 1.850,00- 2.000 mensili.

**Viste le circostanze di fatto allegare e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.**

Si osserva, ancora, come sia lo stesso legislatore ad aver chiarito che **“si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.**



*In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)", mala fede, atti in frode o colpa grave che non emergono nel caso di specie.*

2.4. In relazione alla fattibilità si evidenzia quanto segue.

Al riguardo, osserva il creditore GROCU come il piano proposto non sarebbe fattibile dal punto di vista giuridico, alla luce del rapporto tra i redditi percepiti dalla ricorrente e dall'attuale marito e gli esborsi che la stessa istante dichiara di voler corrispondere mensilmente nel piano, pari ad euro 1.000 mensili.

In riscontro alle osservazioni dell'opponente, con decreto del 23.02.2026, si è richiesto uno specifico approfondimento istruttorio e maggiori chiarimenti alla ricorrente e che vengono qui interamente riportati.

Nello specifico, si è domandato di produrre documentazione di impegno da parte del marito della debitrice, [REDACTED], estraneo alla presente procedura, alla messa a disposizione delle somme indicate a sostegno del piano proposto, oltre che documentazione effettiva della attività lavorativa svolta, nonché dichiarazioni dei redditi, quantomeno, degli ultimi tre anni ed ogni altro elemento che possa essere utilizzato a dimostrazione della solvibilità del medesimo (es. documentando l'assenza di azioni esecutive, protesti, proprietà immobiliari libere da vincoli o altro); rispetto, ancora, alla figlia della debitrice, formalmente convivente con la ricorrente, [REDACTED], si è richiesto di documentare l'attività lavorativa svolta e chiarire in quale misura percentuale la stessa possa contribuire, materialmente, alle spese di mantenimento del nucleo familiare, oltre che, per quale quota delle stesse, la stessa grava sulle spese quantificate.

In riscontro a quanto richiesto, la parte istante con deposito del 12.03.2026 ha documentato che:

- [REDACTED], coniuge della Sig.ra Panaite, ha svolto attività lavorativa con la [REDACTED], con contratto a tempo indeterminato dal 2018 sino al 15 luglio 2024, come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni, percependo i seguenti redditi: - nell'anno 2022 (unico 2023) ha percepito un reddito annuale lordo di euro 24.307,00 (reddito netto euro 20.117,40) pari ad euro 2.025,50 mensili lordi ed euro 1.676,40 netti (ALL. 1); - nell'anno 2023 (unico 2024) ha percepito un reddito annuale lordo di euro 25.353,24 (reddito netto euro 20.977,0), pari ad euro 2.112,70 mensili lordi ed euro 1.748,00 netti (ALL. 2); - nell'anno 2024 (unico 2025) ha percepito un reddito annuale lordo di euro 20.299,60 oltre ad euro 6.621,52 percepiti dalla [REDACTED] c., per un totale di euro 26.921,10 (redditi netto pari ad euro 21.322,80) pari ad euro 2.243,42 mensili lordi ed euro 1.776,90 netti (ALL. 3);
- il rapporto con la [REDACTED] cessato in data 15 luglio 2024. In data 27 agosto 2024, il [REDACTED] ha concluso contratto di lavoro a tempo indeterminato con la [REDACTED] [REDACTED] eri, con sede in [REDACTED] andando a percepire un reddito mensile superiore al precedente (ALL. 4). Invero, come si evince dalle buste paga dell'anno 2025 [REDACTED] nell'anno 2025, ha percepito un totale netto in busta paga di euro 29.310,00, pari ad euro 2.442,50 mensili (ALL. 5). A detta somma deve essere detratta la somma di euro 750 euro al mese,



- che il sig. [REDACTED] corrisponde per il mantenimento delle figlie avute dal precedente matrimonio. Pertanto, la somma a disposizione del Sig. [REDACTED] mensilmente è di euro 1.692,50;
- per quanto concern [REDACTED] la quale vive unitamente alla famiglia, nell'immobile sito in [REDACTED] ed oggetto di esecuzione immobiliare, si è evidenziato come la stessa percepisca un reddito annuo di euro 15.659,70 (reddito netto 14.739,40) pari ad euro 1.304,90 al mese lordi ed euro 1.228,20 netti (ALL. 6). La [REDACTED] contribuisce al pagamento delle spese necessarie per la famiglia, abitando insieme ai genitori ed in ogni caso non gravando sulle spese mensili che sono state quantificate in circa 2000,00 euro complessivi;
  - la Panaite, dal 2025, ha un contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione annuale di circa euro 16.800,00, pari ad euro 1.400,00 al mese (ALL. 7); pertanto, se ne ricava come la famiglia, composta dalla Sig.ra Panaite, dal Sig. [REDACTED] e dall [REDACTED] attualmente, ha un reddito mensile complessivo di euro 4.320,70 (euro 1.692,50 del Sig. [REDACTED] euro 1.400,00 della Sig.ra Panaite ed euro 1.228,20 della Sig.ra [REDACTED]), già al netto della somma che il Sig. [REDACTED] risulta corrispondere al netto del mantenimento dei figli avuti dal precedente matrimonio e pari ad euro 750,00 al mese (sottraendo da euro 2.450 circa percepiti in forza dell'attuale lavoro svolto, quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli). Dalla suddetta somma di euro 4.320,70 vanno detratte le spese per il sostentamento della intera famiglia, calcolate – invoco per due persone- in euro 2.000,00, con un residuo di euro 2.320,70 da distribuire;
  - Risulta allora, anche considerando le eventuali maggiori spese che dovrebbe comportare la presenza della figlia della Panaite nel nucleo familiare, non potendosi pensare che la stessa non aumenti, quantomeno, le spese alimentari o i consumi stimati per due sole persone, risulta comunque la sostenibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla Sig.ra Panaite, nella misura di euro 1.000,00 per la ristrutturazione dei propri debiti.

A garanzia dell'esatto adempimento del piano, con l'integrazione richiesta, la ricorrente ha poi prodotto specifica lettera di impegno del [REDACTED] e della [REDACTED] quali terzi "garanti" di obbligazione solidale al pagamento della somma di euro 1.000,00 al mese, nei confronti della procedura, come da dichiarazione allegata al doc. 8 allegato alla memoria integrativa.

È stata, ancora, prodotta specifica lettera di impegno da parte del [REDACTED] alla corresponsione, in favore della Grogu Spv S.r.l, della somma di euro 20.000,00 al momento della omologa del piano, quale finanza esterna. (ALL. 9), da versarsi mediante bonifico bancario dal conto del [REDACTED] all'indirizzo Iban che verrà fornito dalla Grogu Spv S.r.l. o, qualora la Grogu Spv S.r.l. lo richieda, con assegno circolare non trasferibile.

Sempre al fine di comprovare la fattibilità del piano, aderendo a quanto richiesto, è stata di fatto, per quanto possibile, documentata la capacità patrimoniale del terzo [REDACTED] a far fronte alle obbligazioni assunte, producendosi le dichiarazioni dei redditi precedenti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato da ultimo stipulato e documentandosi come non risultassero a suo carico: esecuzioni mobiliari (ALL. 10); - protesti (ALL. 11) – nessuna specifica segnalazione dalla Centrale rischi (ALL. 12).



Identico discorso, per la [REDACTED] che non risulta avere alcuna posizione debitoria: In particolare: - non risultano esecuzione mobiliari pendenti (ALL. 14); - non risultano protesti a suo carico (ALL. 15); La Sig.ra [REDACTED] non è proprietaria di alcun bene immobile (ALL. 16).

Si ritiene, dunque, come la medesima parte istante abbia allegato tutti gli elementi indispensabili ad offrire riscontro alla situazione patrimoniale degli obbligati, potendosi concludere per la fattibilità giuridica del piano medesimo.

Nello specifico, inoltre, lo stesso piano prevede, nella formulazione del 12.03.2026, come da memoria integrativa depositata:

Pagamento integrale dei seguenti crediti in prededuzione: - Compensi OCC Spoleto euro 4.736,22 Totale euro 4.736,22;

Pagamento integrale spese procedura esecutiva: - Compensi Ctu euro 1.105,04 - Compensi professionista delegato euro 3.203,20; Compensi ivg euro 2.171,44 - Spese indicate dal creditore precedente euro 10.523,45 Totale euro 17.003,13.

Pagamento creditore ipotecario nella misura corrispondente al valore "stimato" dell'immobile, ai sensi dell'art. 67, comma 4°, CCII euro 91.008,00

Pagamento in via chirografaria (30% del residuo della somma indicata in via ipotecaria, così quantificata dalla Grogu Spv S.r.l., pari ad euro 55.613,60, oltre al 30% della somma indicata dalla Grogu Spv S.r.l. in via chirografaria, quantificata in euro 5.836,48 per un totale di 61.450,08) euro 18.435,00

TOTALE euro 131.182,35

La corresponsione dei relativi importi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) [REDACTED], quale finanziatore esterno, corrisponderà, alla Grogu Spv S.r.l., a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile, al momento della omologa del piano, la somma di euro 20.000,00. Così facendo, la Grogu Spv S.r.l., sin dall'approvazione del piano, percepirà delle somme, così da non doversi applicare il periodo di moratoria di cui all'art. 67CCII.
- b) Le restanti somme verranno corrisposte, dalla Sig.ra Panaite, con obbligazione solidale in capo al coniuge, Sig. [REDACTED] ed alla figlia, Sig.ra [REDACTED], con il pagamento della somma di euro 1.000,00, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di approvazione del piano.

La durata complessiva prevista è di 99 mesi.

**2.5.** Tanto ricostruito, può dunque passarsi all'esame delle ulteriori osservazioni della creditrice opponente, la quale rappresenta come il piano proposto sarebbe meno conveniente, a suo dire, rispetto alla alternativa liquidatoria.

Si premette, allora ed innanzitutto, come le osservazioni del creditore opponente muovano dalla premessa per cui occorrerebbe considerare il valore di stima dell'immobile di proprietà della ricorrente e del terzo, per come considerato prima dell'inizio della procedura esecutiva e risalente al 2022 e considerando, altresì, come sebbene detto valore abbia subito un ribasso, potendo essere presentata offerta minima per euro 91.008,00, in ragione dei tentativi di vendita andati deserti, dovrebbero considerarsi i possibili rilanci che potrebbero



condurre ad un prezzo maggiore, oltretutto in minor tempo rispetto a quanto previsto nel piano, avente una durata pari ad oltre 8 anni.

Tanto ricostruito, dovendosi procedere al confronto con l'alternativa della liquidazione controllata, occorre rilevare, innanzitutto, come il prezzo base previsto nella esecuzione immobiliare R.G.E. n. 125/2022, è già stato notevolmente ridotto rispetto alla stima originaria, per circa il 50%, in considerazione di tre tentativi di vendita andati deserti, essendo prevista un'offerta minima pari ad euro 91.008,00 per partecipare alla gara.

Non considera allora, l'opponente, nel dedurre come potrebbero verificarsi possibili rilanci in aumento nell'ambito della procedura esecutiva già avviata, con osservazione, invero, meramente ipotetica ed estratta, come dal potenziale ricavato della vendita dovrebbero essere comunque detratte le spese in prededuzione, indicate dalla stessa creditrice nella propria nota di precisazione del credito (invero ricadenti nel credito ipotecario) oltre alle ulteriori spese fisiologicamente connesse alla prosecuzione della procedura, spese complessivamente quantificate, solo allo stato, in circa 13.000 euro, come sopra evidenziato.

La prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, dopo tre aste deserte, esporrebbe inoltre la procedura già avviata al rischio concreto di ulteriori ribassi del prezzo base, considerazione che, con la stessa astrattezza di quella effettuata dalla opponente, pare sufficiente a neutralizzare la possibilità che il prezzo di aggiudicazione salga in ragione dei potenziali rilanci.

In caso di ulteriori ribassi, inoltre, si avrebbe un realizzo ancora inferiore al valore di riferimento, con l'ulteriore possibile conseguenza di far aumentare l'incidenza delle spese prededucibili e comportare una più che probabile riduzione dell'attivo distribuibile alla stessa creditrice.

Il piano proposto, invece, oltre a garantire la copertura delle prededuzioni maturate, riconosce al creditore ipotecario un soddisfacimento parametrato al valore dell'immobile assunto nel piano (pari ad € 91.008,00) ed assicura una quota chirografaria del credito, pari al 30% che, nell'alternativa esecutiva, rischierebbe di non esserci.

Questo, grazie all'apporto della finanza esterna che, in caso di prosecuzione della procedura individuale, verrebbe meno.

Ad ulteriore riprova della correttezza dei dati di partenza assunti nel piano, circa il valore dell'immobile e del credito che verrebbe ad essere soddisfatto per il creditore opponente, si evidenzia come nella relazione dei gestori si legga che *“Al fine della valutazione della alternativa liquidatoria si evidenzia che dalla consultazione della banca dati OMI – Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2025, zona D3 del Comune di Marsciano, risulta che per le abitazioni civili in stato conservativo normale il valore di mercato oscilla tra € 700/mq ed € 940/mq. Applicando tali parametri alla superficie abitativa principale dell'immobile sito in Marsciano, Loc. Ammeto, Via Garagnani n. 12 (mq 96,74), il valore di mercato OMI risulta compreso tra € 67.700 ed € 90.900 circa, con valore medio pari a circa € 79.300. L'offerta minima d'asta attualmente fissata (€ 91.008) si colloca pertanto in prossimità del limite massimo della fascia OMI, con il concreto rischio che ulteriori ribassi determinino un realizzo inferiore ai valori ufficiali di mercato, ma anche alla odierna proposta. La prosecuzione dell'esecuzione, dopo tre aste deserte, ma anche l'ipotesi alternativa della liquidazione espone pertanto al concreto rischio di un realizzo inferiore ai valori ufficiali di mercato, con ulteriore incremento*



*delle spese prededucibili e probabile azzeramento della quota chirografaria. Il piano, viceversa, garantisce al creditore ipotecario una soddisfazione pari al valore di mercato OMI, la copertura integrale delle spese e una ulteriore soddisfazione in chirografo, risultando complessivamente più conveniente, certa e razionale rispetto all'alternativa liquidatoria".*

Lamenta ancora l'opponente come il piano proposto avrebbe una maggiore durata rispetto alla alternativa della liquidazione (controllata), tuttavia si evidenzia come, la valutazione richiesta, nel raffronto di non deteriorità rispetto alla alternativa liquidatoria, dall'art. 70 CCII non richieda che il piano sia più rapido, bensì che non sia economicamente meno favorevole rispetto alla liquidazione controllata, reputandosi come la comparazione debba fondarsi sul risultato patrimoniale finale, non sulla scansione temporale dei pagamenti, tanto più in presenza di un'esecuzione già caratterizzata da esiti infruttuosi come quella di specie e pendente, essa stessa, da più di tre anni.

Il dato letterale dell'art. 70 comma 7 CCII, rende, infatti, possibile l'omologa, anche in presenza di osservazioni, allorché si ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano *"in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata"*, dovendosi di conseguenza giudicare la soddisfazione patrimoniale derivante dal piano, che non deve essere peggiore rispetto a quella che il creditore opponente potrebbe trarre dalla liquidazione controllata.

Non è, invece, richiesta una specifica comparazione relativa alla durata, tantomeno nei termini astratti con la quale la prospetta la parte opponente.

Del resto, per quanto evidenziato dalla Suprema Corte, è *"...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto....(Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)"* - cfr. Cass. N. 27544 del 2019.

Nel giungere a tale conclusione, la Suprema Corte ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è quello di garantire una seconda chance al debitore, consumatore, che si distingue per meritevolezza e che non ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave. Del resto, la dilazione dei pagamenti, anche se lunga, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma appunto unicamente sulla valutazione di convenienza.

Senonché va esclusa la impossibilità di omologare un piano di ristrutturazione che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nella fattispecie in esame, dia specifico conto dei motivi della durata, la quale non può che essere necessariamente rapportata alle capacità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato.

Capacità economiche e sostenibilità che si è richiesto, anche con l'ultima integrazione ottenuta, di documentare e confermare, tanto che la stessa opponente (che ha originariamente contestato la stessa fattibilità del piano) ha insistito, da ultimo, nelle note in replica del 19.03.2026, unicamente sul profilo della convenienza, in ragione



della maggiore, astratta, durata del presente piano rispetto alla procedura esecutiva individuale, senza contare, tuttavia, come la stessa sia stata incardinata senza successo, da più di tre anni, a fronte degli otto complessivamente previsti nel presente piano e dell'immediato proposto versamento della somma di euro 20.000 in suo favore.

Si ricorda, ancora, come già dall'art. 8 comma 4 della legge 3/2012, fosse stata eliminata la previsione del pagamento entro l'anno, reputandosi dunque come una interpretazione eccessivamente restrittiva della ragionevole durata rischi di minare la effettività della tutela che si intende apprestare con lo strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, imponendosi una valutazione da compiere caso per caso e che tenga conto delle peculiarità delle fattispecie.

La previsione di una soddisfazione, concretamente e già all'attualità, migliore rispetto a quella che il creditore opponente potrebbe ottenere nel confronto con l'alternativa liquidatoria induce dunque a ritenere, nel caso di specie, come la proposta in esame sia accettabile, costituendo un giusto punto di equilibrio tra diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione, nonché a garantire al consumatore ed alla sua famiglia un dignitoso tenore di vita, come possibile punto di ripartenza. Si ritiene, dunque ed in conclusione, come il piano proposto sia fattibile giuridicamente oltre che idoneo ad assicurare una soddisfazione patrimoniale del creditore opponente in misura non inferiore rispetto alla alternativa liquidatoria, con conseguente omologa del ricorso.

#### **P.Q.M.**

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente **PANAITE MIHAIELA**, nata [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED];

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e che quelle iniziate siano sospese oltre che la interruzione di tutte le cessioni del quinto dello stipendio, di pignoramenti in essere e di qualsiasi altra forma di delegazione di pagamento;

DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

ONERA la ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII, disponendo altresì che il terzo [REDACTED] quale finanziatore esterno, corrisponda, alla Grogu Spv S.r.l., a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile di euro 20.000,00 in favore di Grogu Spv S.r.l., entro il termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza a cura dei gestori a pena di risoluzione del piano;

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 8 dell'art. 70 CCII, nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, depurata dai dati sensibili o riservati e che possano nuocere alla privacy del debitore e dei terzi coinvolti;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;



AFFIDA al gestore il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE che il gestore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019 come riformato dal d.lgs. 136/2024, provveda a comunicare la presente sentenza ai creditori.

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Spoletto, 20.03.2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Sara Trabalza

